

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECOLOGIA 6 aprile 2016, n. 63

Riesame del provvedimento prot. n. A00_089_0005904 del 18.06.2013 - diniego di proroga della Determinazione Dirigenziale n. 346/2009 in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato Sezione quarta n. 02419/2015 Reg. Prov. Coll. avente ad oggetto "L.R. n. 11/01 e s.m.i. e R.R. n. 16/06 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Maruggio (TA) - Proponente: Energie Rinnovabili S.r.l. Via Marsala n. 530 C/da Rilievo - 91020 Trapani".

L'anno 2016, addì _06_ del mese di aprile, presso la sede del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Sezione Ecologia, Viale delle Magnolie n.6/8, Z.I. Modugno (BA), sulla scorta dell'istruttoria espletata dal Servizio V.I.A. e V.Inc.A., il Dirigente *ad interim* della Sezione Ecologia ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

- Il TAR Lecce – Sezione Prima con sentenza n. 354 del 6 febbraio 2014, accoglieva il ricorso proposto dalla società Energie Rinnovabili s.r.l. annullando per l'effetto il provvedimento della Regione Puglia – Area politiche per la riqualificazione la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche – Assessorato alla qualità dell'Ambiente – Servizio Ecologia – Ufficio VIA /VAS, prot. n. 5904 del 18.6.2013, con il quale è stata dichiarata la scadenza dell'efficacia della Determinazione Dirigenziale n. 346 dell'11.6.2009 di esclusione del progetto eolico denominato "Maruggio" dalla procedura di VIA nonché l'improcedibilità della domanda di proroga della stessa, ritenendo applicabile la disposizione invocata dalla controparte di cui all'art. 2 comma 159 della legge 24 dicembre 2007 n.244 che stabilisce che per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori, è fornita con la prova di avere svolto le attività previste dalla norma a condizione che sia data evidenza di alcune condizioni ovvero "*l'acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l'impianto, nonché l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente*";
- La Regione Puglia proponeva appello avverso la richiamata sentenza, e successivamente alla pronuncia sfavorevole n. 02419/2015 resa dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, in esecuzione della stessa procedeva al riesame del provvedimento prot. n. A00_089_0005904 del 18.06.2013 con il quale era stato espresso diniego di proroga del termine di efficacia della Determinazione Dirigenziale n. 346/2009.

Considerato che:

- lo scrivente Servizio, con note prot. n. AOO_089_10349 del 21.07.2015 e prot. n. AOO_089_15896 del 24.11.2015 chiedeva all'Avvocatura regionale un approfondimento giuridico nonché l'espressione di un parere legale atteso che l'ulteriore termine triennale di efficacia della D.D. n. 346/2009 risultava allo stato essere spirato;
- l'Avvocatura regionale con nota prot. n. AOO_024_16316 del 26.11.2015, trasmetteva il proprio parere rilevando la necessità di dar corso all'istanza di proroga del parere ambientale di cui alla determinazione n. 346/2009, e all'esito del relativo procedimento adottare il provvedimento di proroga dello stesso;
- con nota prot. n. AOO_089_16511 del 04.12.2015, il Servizio V.I.A e V.Inc.A, in considerazione di quanto statuito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 02419/2015 in ordine al provvedimento di screening il quale [...] è subordinato, ai fini della sua prorogabilità, ad una meditata verifica, nella specie non effettuata, sul permanere delle stesse condizioni ambientali iniziali dell'area geografica in cui vi deve sorgere l'impianto. [...], richiedeva a Società proponente una perizia giurata, firmata da un tecnico abilitato, attestante l'immutatezza del quadro di riferimento programmatico, progettuale ed ambientale. Qualora i quadri di riferimento citati risultassero variati (e.g. normativa sopravvenuta, stato dei luoghi, ecc.) sarebbe stato necessario attestare l'insussistenza di ragioni sopravvenute che rendessero il progetto significativamente impattante.

In particolare, l'attestazione avrebbe riguardato:

- lo stato attuale dei luoghi interessati dall'intervento in oggetto, nonché delle aree confinanti, che dovrà risultare conforme al progetto a suo tempo valutato positivamente;
- la normativa dei sistemi vincolistici nell'area d'intervento (e.g. Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015, ecc.);
- l'assenza di impatti cumulativi negativi e significativi con altri impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabili così come definiti dalla DGR n. 2122/2012.

Con la medesima nota si sospendevano i termini del procedimento in attesa di quanto richiesto (i.e. perizia giurata);

- con nota prot. n. AOO_089_2087 del 19.02.2016, il Servizio V.I.A. e V.Inc.A. sollecitava la Società proponente a voler trasmettere quanto già richiesto con nota prot. n. 16511/2015, al fine di consentire allo stesso la conclusione il procedimento di proroga in esecuzione della sentenza n. 02419/2015 resa dal Consiglio di Stato;

Rilevato che:

- con nota del 25.02.2016, acquisita al prot. n. AOO_089_2797 del 04.03.2016 della Sezione Ecologia, l'ing. Leonardo Filotico in qualità di Direttore tecnico della ProgettoEngineering S.r.l. e progettista dell'impianto eolico in oggetto, trasmetteva una asseverazione giurata (R.G. U 666/16 del Tribunale di Taranto) dichiarando [...] *l'insussistenza di ragioni sopravvenute tali da rendere il progetto in oggetto significativamente impattante. In particolare:*
 - *lo stato attuale, dei luoghi interessati dall'intervento e delle aree confinanti, risulta invariato e quindi conforme al progetto a suo tempo valutato positivamente.*
 - *a seguito di verifica di compatibilità al PPTR, approvato con Delibera pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015, non è necessaria alcuna integrazione alla documentazione già depositata, in quanto le disposizioni del nuovo piano risultano invariate nell'area di intervento rispetto a quanto previsto dal PPTR adottato.*
 - *vi è assenza di impatti cumulativi negativi e significativi con altri impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili così come definiti nella DGR n. 2122/2012.*
- con nota del 19.03.2013, acquisita al prot. n. AOO_3222 del 28.03.2013 del Servizio Ecologia, il sig. Umberto Scotti titolare del permesso di costruire n. 44 del 08.06.2012, rilasciato dal comune di Maruggio, di un edificio rurale da destinare ad attività di allevamento, presentava le proprie osservazioni alla realizzazione dell'impianto eolico in oggetto rilevando che [...] *l'aerogeneratore 16, situato ad una distanza di circa 500 mt dall'edificio di cui è stata autorizzata l'edificazione, futuro recettore sensibile individuabile alle coordinate geografiche 40°21'15" N 17°33'30,50" E, non risponde ai requisiti previsti nella relazione acustica allegata al progetto stesso e che tale distanza non assicura il rispetto di quanto previsto dal DPCM 01/03/91, previsto nella medesima relazione in mt 600 per le isofone a 60 dB. [...];*

Considerato che:

- con nota prot. n. AOO_089_3585 del 21.03.2016, il Servizio V.I.A. e V.Inc.A., in considerazione di quanto osservato dal sig. Umberto Scotti, verificata l'esistenza del fabbricato e tenuto conto di quanto asseverato dall'ing. Leonardo Filotico nella perizia giurata circa lo stato dei luoghi confinanti con l'area di intervento, chiedeva alla Società proponente di voler provvedere all'aggiornamento dello studio sull'impatto acustico al fine di poter escludere, sotto il profilo della sicurezza, eventuali impatti negativi e significativi sul fabbricato di proprietà del sig. Scotti, configurabile come "recettore sensibile";
- con nota del 25.03.2016, acquisita al prot. n. AOO_089_4174 del 05.04.2016 della Sezione Ecologia, la Società proponente riscontrava la nota prot. n. 3585/2016 del Servizio V.I.A. e V.Inc.A., rilevando che il fabbricato di proprietà del sig. U. Scotti, posizionato a circa 500 m dall'aerogeneratore di progetto n. 16 [...] è in realtà un cantiere aperto con C.E. n. 44/2012 del Comune di Maruggio per la fabbricazione di un fabbricato

rurale.[...] *Il fabbricato, ancora in fase di realizzazione, ricade peraltro nella fascia a cavallo tra le isofone 42 e 41 dB, ipotizzate nel 2012* (“Relazione Impatto Acustico, Gennaio 2012, a firma del tecnico competente in acustica, ndr) *e pertanto ben al disotto dei limiti di immissione diurna (60 dB) e notturna (50 dB).*

Verifica ai sensi del D.lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

TUTTO CIO' PREMESSO,

Vista la sentenza resa dalla Quarta sezione del Consiglio di Stato n. 02419/2015;

Vistigli esiti dell'interlocuzione con l'avvocatura regionale secondo la quale da una ricostruzione dei fatti rilevava la necessità di dar corso all'istanza di proroga del parere ambientale di cui alla determinazione n. 346/2009 e d all'esito del relativo procedimento adottare il provvedimento di proroga dello stesso;

Vista la perizia giurata con la quale l'ing. Leonardo Filotico, in qualità di progettista dell'impianto eolico proposto dichiarava *“l'insussistenza di ragioni sopravvenute tali da rendere il progetto in oggetto significativamente impattante.”*

Vista la nota prot. n. 4174/2016 con la quale la Società proponente in riscontro a quanto rilevato dal Servizio V.I.A. e V.Inc.A. in merito ad un fabbricato posto a circa 500 m dall'aerogeneratore n. 16 di proprietà del sig. U. Scotti, attestava che [...] *stando alle indicazioni rinvenute sul posto, il manufatto di cui si discute è un “fabbricato rurale”, il cui cantiere risulterebbe aperto da diversi anni nonostante l'opera non sia mai stata portata a compimento, in tutti i casi l'opera ricade perfettamente nei limiti di emissione diurni e notturni previsti dalla normativa applicabile, in considerazione, non da ultimo, dellatipologia del fabbricato e della distanza dall'aerogeneratore.[...]*

RITENUTO sulla base di quanto premesso di dover provvedere alla conclusione del procedimento di riesame in esecuzione della sentenza resa Quarta sezione del Consiglio di Stato n. 02419/2015;

Il Dirigente ad interim della Sezione Ecologia

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del d.lgs. n. 196/2003 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.lgs. n. 33 del 14.03.2013 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.*

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 “*Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area “Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione” n.22 del 20/10/2014, con cui, in attuazione della predetta Deliberazione n.1845/2014, è stato ridefinito l’assetto organizzativo degli uffici afferenti all’Area “Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle OO.PP.” della Regione Puglia, con particolare riferimento all’istituzione dell’ Ufficio V.I.A. e V.Inc.A.;

Visto il D.lgs. n. 241/1990 e ss. mm. ii.;

Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

Vista la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii.;

Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione relativo all’adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”, - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

Vista la DGR n. 2028 del 10.11.2015 con la quale veniva conferito all’ing. Giuseppe Tedeschi la dirigenza *ad interim* della Sezione Ecologia;

DETERMINA

- **di dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- **di concedere**, in esecuzione della sentenza n. 02419/2015 resa dalla Quarta sezione del Consiglio di Stato, una proroga del termine di efficacia della Determinazione Dirigenziale del 11.06.2011 n. 346 avente oggetto “L.R. 11/01 e R.R. n. 16/2006 – Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Maruggio (TA)” – Proponente: Energie Rinnovabili S.r.l.;
- **di notificare** il presente provvedimento alla Società proponente a cura della Sezione Ecologia;
- **di trasmettere** copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale, alla Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica, alla Sezione Assetto del Territorio, alla Provincia di Taranto, al Comune di Maruggio (TA), all’Autorità di Bacino della Puglia, all’ARPA Puglia e al Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia;
- **di pubblicare** il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Puglia alla sezione Determinazioni Dirigenziali;
- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 c.4 della L. 241/90 e ss. mm. ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente *ad interim* della Sezione Ecologia
ing. Giuseppe Tedeschi